

DXXXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 NOVEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente	25988
Disegni di legge:	
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	26006
<i>(Presentazione)</i>	26006
<i>(Rimessione all'Assemblea)</i>	26007
Disegno di legge <i>(Discussione senza approvazione):</i>	
Accettazione ed esecuzione dell'accordo internazionale del grano 1959, adottato a Ginevra il 10 marzo 1959 (2405)	25990
PRESIDENTE	25990
VEDOVATO, <i>Relatore</i>	25990
STORCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	25990
Disegno e proposte di legge <i>(Discussione):</i>	
Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (1893);	
BRODOLINI ed altri: Regolamentazione del contratto di lavoro a tempo determinato (132); STORTI ed altri: Disciplina del contratto di lavoro a termine (135)	25990
PRESIDENTE	25990
BRODOLINI	25990
AZIMONTI	25992
MAGLIETTA	25995
COLOMBO VITTORINO	25998
Proposte di legge:	
<i>(Annunzio)</i>	25988
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	26006
<i>(Deferimento a Commissione)</i>	25987

PAG.

Proposte di legge *(Svolgimento):*

PRESIDENTE	25988
ROMANO BRUNO	25988
COLASANTO	25988
PECORARO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	25988, 25989
DEGLI OCCHI	25989
TOZZI CONDIVI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	25989
FRUNZIO	25989
GORRERI DANTE	25989
MAGNO	25990

Interrogazioni *(Annunzio):*

PRESIDENTE	26007, 26011
GORRERI DANTE	26010
CURTI IVANO	26010
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	26011

La seduta comincia alle 10,30.

CUTTITTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta dell'8 novembre 1961. *(È approvato).*

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alla XII Commissione (Industria) in sede legislativa, con il parere della IV Commissione:

TROMBETTA ed altri: « Norme relative al servizio telefonico e alle forniture di gas, di metano, di acqua e di energia elettrica » (3349).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1961

I seguenti provvedimenti sono deferiti in sede referente:

alla XII Commissione (Industria):

RAPELLI e TREMELLONI: « Disciplina della professione di concessionario, rappresentante e agente di pubblicità » (3332) (*Con parere della IV Commissione*);

alle Commissioni riunite XI (Agricoltura) e XII (Industria):

MACRELLI e DE MARZI FERNANDO: « Abrogazione della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, concernente la disciplina della vendita della camomilla » (3347) (*Con parere della XIV Commissione*).

Annuncio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

DEL GIUDICE: « Valutazione della idoneità conseguita dagli insegnanti elementari partecipanti ai concorsi di cui ai decreti assessoriali della regione siciliana 18 gennaio 1956, n. 206, e 27 aprile 1957, n. 706 » (3392);

VERONESI e SCOLIS: « Miglioramenti a favore dei titolari di pensione del cessato regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume, degli enti locali ed enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati » (3393);

MARTINA MICHELE e SCHIRATTI: « Cessione gratuita al comune di Grado dell'area denominata " Sacca del Cimitero " in comune di Grado (Gorizia) di pertinenza dello Stato » (3394);

SINESIO e SCALIA: « Norme per la costruzione di centri per la pesca » (3395).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Il Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ha trasmesso, a norma dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, il programma esecutivo delle opere da attuarsi dalla Cassa per il mezzogiorno nell'esercizio 1961-62, già approvato dallo stesso Comitato.

Il documento è depositato in segreteria a disposizione dei deputati.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge. La prima è quella di iniziativa del deputato Romano Bruno:

« Esenzione fiscale a favore dell'Ente autonomo del porto di Napoli » (2841).

L'onorevole Bruno Romano ha facoltà di svolgerla.

ROMANO BRUNO. Mi rimetto alla relazione scritta e chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Analoga proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Colasanto, Vittoria Titomanlio, Domenico Ferrara, Amatucci, Cassiani, Francesco Napolitano, Carmine De Martino, D'Ambrosio, Barbi, Armato, Merenda, Fanelli, Riccio, Sammartino e Vincenzo Marotta:

« Esenzione fiscale a favore dell'Ente autonomo del porto di Napoli » (2876).

L'onorevole Colasanto ha facoltà di svolgerla.

COLASANTO. Mi rimetto alla relazione scritta e chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare sulle due proposte di legge Romano Bruno e Colasanto sul porto di Napoli?

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Romano Bruno.

(È approvata).

Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Colasanto.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza per entrambe le proposte di legge.

(È approvata).

Segue la proposta di iniziativa del deputato Romano Bruno:

« Norme concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale del soppresso commissariato per l'amministrazione dei beni demaniali già di dotazione della corona trasferito alle amministrazioni dello Stato » (2891).

L'onorevole Bruno Romano ha facoltà di svolgerla.

ROMANO BRUNO. Mi rimetto alla relazione scritta e chiedo l'urgenza.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1961

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Romano Bruno.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa del deputato Degli Occhi:

«Provvedimenti a favore del personale già dipendente dalla real casa e dalla Presidenza della Repubblica» (3198).

L'onorevole Degli Occhi ha facoltà di svolgerla.

DEGLI OCCHI. Mi richiamo alla relazione scritta che pare esauriente. Aggiungo soltanto in linea di fatto due precisazioni. La prima: il plebiscito che questa proposta di legge ha suscitato evidentemente prova che si riferisce a interessi legittimi ed assai numerosi. Faccio grazia di alcuni richiami precisi che dimostrano proprio come veramente deve essere soccorsa questa nobile categoria di dipendenti dello Stato. Aggiungo che ho avuto notizia che altre proposte integreranno la mia, l'onorevole Romano si è testé rimesso alla sua relazione scritta su oggetto analogo a quello che la mia proposta considera. Aggiungo ancora che altri colleghi hanno espresso il loro rammarico per non aver potuto firmare assieme con me la onesta rivendicazione. Ciò rappresenta per me una ragione di disappunto perché se avessi potuto pensare alla loro concorde adesione, naturalmente avrei fregiato del loro nome il mio testo.

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di legge Degli Occhi.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Frunzio, Berry, De Leonardis, Amodio e Petrucci:

«Norme per il personale di ragioneria degli uffici del genio civile» (3064).

L'onorevole Frunzio ha facoltà di svolgerla.

FRUNZIO. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Frunzio.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Dante Gorreri, Sciorilli Borrelli, Salvatore Russo e Bigi:

«Norme interpretative e integrative della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, sulla sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali» (3235).

L'onorevole Dante Gorreri ha facoltà di svolgerla.

GORRERI DANTE. La proposta intende riparare a una ingiustizia che dal 1946 si ripete. Infatti, la proposta stessa intende estendere i benefici della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, anche a coloro che posseggono i titoli di perseguitato politico antifascista o razziale e sono docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica. Questo mira anche a chiarire una contraddizione evidente esistente tra una decisione del Consiglio di Stato e l'interpretazione della legge dal ministero.

Per questi motivi, prego la Camera di voler prendere in considerazione la nostra proposta di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Gorreri Dante.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Mazzoni, Pieraccini, Caprara, Aicardi, Faletta, De Pascalis, Pirastu, Pigni, Raffaelli, Passoni, Ricca, Brighenti, Ballardini, Pietro Amendola, Albarello, Clocchiatti, Concas, Invernizzi, Bettoli, Tognoni, Magnani, Anselmo Pucci, Castagno, Giuseppe Angelini, Leonetto Amadei, Nicoletto, Paolicchi, Alberganti, Menchinelli, Bardini, Adamoli, Cacciatore, Cavazzini, Domenico Ceravolo, Beccastrini, Albertini, Magno, Anderlini, Baroncini, Sannicolò, Armaroli, Marchesi, Pellegrino, Bertoldi e Caponi:

« Modifica delle tasse di concessione governativa per le licenze di caccia e di uccellazione e per la concessione di riserva aperta di caccia » (3063).

MAGNO. Signor Presidente, ci rimettiamo alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di legge Mazzoni.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi prese in considerazione saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Discussione del disegno di legge: Accettazione ed esecuzione dell'accordo internazionale del grano 1959, adottato a Ginevra il 10 marzo 1959 (2405).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Accettazione ed esecuzione dell'accordo internazionale del grano 1959, adottato a Ginevra il 10 marzo 1959.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta ?

VEDOVATO, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli, identici nei testi della Commissione

e del Senato, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'Accordo internazionale del grano 1959, adottato a Ginevra il 10 marzo 1959 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 35 dell'Accordo stesso ».

(È approvato).

ART. 3.

« L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 3.000.000, farà carico allo stanziamento del capitolo n. 176 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Disciplina del contratto a tempo determinato (1893); e delle proposte di legge Brodolini ed altri: Regolamentazione del contratto a tempo determinato (132); Storti ed altri: Disciplina del contratto di lavoro a termine (135).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge: Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato; e delle proposte di legge Brodolini ed altri: Regolamentazione del contratto di lavoro a tempo determinato; Storti ed altri: Disciplina del contratto di lavoro a termine.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Brodolini. Ne ha facoltà.

BRODOLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema che oggi viene finalmente all'esame della Camera ha una lunga storia dietro di sé, dal momento che da molti anni, da oltre un decennio, direi, la denuncia delle organizzazioni sindacali

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1961

ha prospettato l'inadeguatezza e l'insufficienza della regolamentazione del contratto a tempo determinato, così come essa è prevista dal nostro codice civile, di fronte all'uso che del contratto a termine si è fatto, in maniera addirittura aberrante ed in misura sempre più estesa, da parte di larghi settori del padronato del nostro paese.

Fin dal 1953, del resto, in conseguenza appunto della denuncia dei sindacati, il Ministero del lavoro avvertì il dovere e l'esigenza di procedere ad un'inchiesta sulla materia. All'inchiesta del Ministero del lavoro seguirono, nella precedente legislatura, una serie di proposte di legge, da parte, se ben ricordo, dell'onorevole Ortona e della onorevole Teresa Noce, da parte di chi vi parla e dell'onorevole Caprara, da parte dell'onorevole Pastore ed altri.

Venne poi la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia a gettar luce sulla gravità e sulla ampiezza del fenomeno, sulle manifestazioni di pesante sfruttamento, di intimidazione e di discriminazione al quale esso dava luogo.

Furono ripresentate infine, nella presente legislatura, proposte di legge tese a regolamentare in termini nuovi la questione dei contratti a termine, sia da parte mia e di altri colleghi, sia da parte dell'onorevole Storti, sia infine da parte del ministro del lavoro.

Sono quindi, ripeto, molti anni che il problema viene agitato nel Parlamento e nel paese e, se una constatazione melanconica è da fare, essa riguarda appunto il ritardo e la lentezza con la quale il Parlamento affronta una questione che è essenziale per gli interessi dei lavoratori, per la salvaguardia dei loro diritti, della loro dignità e della loro autonomia.

Il problema è di una gravità estrema dal momento che esso ha conseguenze che riguardano non soltanto lo sfruttamento economico dei lavoratori, poiché le forme anomale di contratto a termine consentono di evadere i doveri relativi al trattamento economico nella risoluzione dei contratti di lavoro, consentono di evadere la disciplina sui licenziamenti collettivi ed individuali così come è determinata dagli accordi interconfederali, consentono di evadere le norme della legge sulla maternità, ma riguardano anche lo sfruttamento fisico dei lavoratori e la riduzione di fatto della possibilità di un libero esercizio dei diritti sindacali.

Voglio inoltre ricordare che l'inchiesta (alla quale accennavo) del Ministero del la-

voro, condotta, ripeto, nel 1953, diede modo di rilevare come vi fosse una maggiore incidenza degli infortuni sul lavoro proprio tra i lavoratori occupati sulla base di contratti a tempo determinato. È evidente che l'insicurezza del posto di lavoro determina per il padrone e per le direzioni aziendali la possibilità di imporre un rendimento che va al di là talvolta delle capacità fisiche del lavoratore e determina anche degli stati d'animo di incertezza e di preoccupazione che sono fra i fattori che limitano l'attenzione e l'impegno necessari a cautelarsi contro i rischi di infortunio.

Né credo, onorevoli colleghi, che ai nostri ritardi venga offerta una giustificazione sufficiente dal fatto, che va obiettivamente riconosciuto, che una seria ed efficace regolamentazione dei contratti a termine comportava delle difficoltà sul piano della normazione legislativa. Ritengo che occorresse fare più presto, e penso quindi che sia ragione di censura e di critica, nei confronti della maggioranza parlamentare e del Governo, il fatto che, nonostante le nostre vive e pressanti sollecitazioni, nonostante le vive e pressanti sollecitazioni dei sindacati, la questione sia stata affrontata con tanta lentezza, con tanto ritardo, trovando sul proprio terreno e sul proprio cammino tanti ostacoli ed intralci.

Stiamo, per giungere, comunque, alla conclusione del lungo iter che hanno compiuto le proposte di legge di iniziativa parlamentare e il disegno di legge governativo. E va detto che il testo che le Commissioni della giustizia e del lavoro ci presentano è senza dubbio, in linea di massima, pur ovviamente con alcune lacune, un testo da considerare positivo e soddisfacente. I colleghi che hanno fatto parte del comitato ristretto incaricato di coordinare le varie proposte di legge hanno svolto da questo punto di vista un buon lavoro, di cui va loro dato atto. Non mi soffermerò, quindi, sul testo che ci è presentato dalle Commissioni riunite, se non per dire che il nostro gruppo, così come del resto ha già fatto in sede di Commissione, è orientato ad approvarlo, pur augurandosi di poterlo migliorare con alcuni emendamenti.

Riteniamo che tale testo soddisfi e vada incontro alle indicazioni contenute nella nostra proposta di legge; riguardo alla quale, del resto, noi stessi sottolineammo, nel presentarla, che essa doveva essere soprattutto considerata un elemento di sollecitazione perché il problema fosse affrontato, e che sarebbero stati graditi tutti gli emenda-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1961

menti, tutte le integrazioni, tutti i miglioramenti che inevitabilmente sarebbero derivati da un dibattito collegiale più ampio da condursi in sede di Commissione e in aula.

Osservazioni di carattere specifico, comunque, e di dettaglio saranno fatte da altri colleghi del mio gruppo che interverranno nel corso del dibattito.

Per parte mia, vorrei soltanto sottolineare un elemento di perplessità relativo al fatto che dalla regolamentazione prevista nel testo delle Commissioni riunite ed ora sottoposto alla nostra approvazione, siano esclusi i salariati fissi. Ora, mi rendo conto delle ragioni di questa esclusione, mi rendo conto del fatto che noi attraversiamo nel settore dell'agricoltura, e quindi anche nel campo dei rapporti di lavoro in agricoltura, una fase di profonde trasformazioni che esige un esame adeguato delle novità che si sono determinate o che si stanno determinando. Ritengo per altro che il problema — se non potrà essere risolto in questa occasione — dovrà essere specificamente affrontato, e affrontato al più presto, attraverso una normazione e regolamentazione efficace da parte del Parlamento.

Voglio, infine, prima di concludere, rivolgere alcune sollecitazioni di carattere particolare nei confronti del Ministero del lavoro al quale compete il compito di controllare, verificare ed imporre l'applicazione delle norme contenute nella legge.

Ricordo in particolare che è urgente la emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, ultimo comma, del testo della Commissione relativo alla specificazione delle attività lavorative di carattere stagionale che dovrebbero essere tali da consentire l'apposizione di un termine alla durata del contratto. È vero che in attesa di questo nuovo decreto, di questa nuova specificazione delle attività lavorative stagionali, il disegno di legge prevede che si faccia riferimento al decreto ministeriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle lavorazioni che si compiono abitualmente in un periodo di durata inferiore a sei mesi. Ma è anche vero che questo elenco delle lavorazioni contenuto nel decreto del 1939 è ormai, in larga misura, superato dalle trasformazioni che si sono introdotte nelle tecniche produttive e nella organizzazione del lavoro di gran parte delle attività industriali e produttive del nostro paese.

Così è necessaria da parte del ministro del lavoro una iniziativa sollecita, nei confronti del suo collega competente per la

riforma burocratica e degli altri ministeri competenti, per dar corso alla emanazione delle norme destinate ad adeguare, anche nelle varie amministrazioni dello Stato, la disciplina dei contratti di lavoro per i lavoratori assunti con contratto a termine.

Credo che un po' tutti abbiamo avuto in quest'aula l'occasione di denunciare lo scandalo costituito dal fatto che sia proprio l'amministrazione dello Stato, in materia di rapporti di lavoro, cioè in questioni così delicate ed importanti, a dare cattivo esempio. E credo che nessuno ignori come alcune delle discriminazioni di carattere più odioso, alcune forme di pressione più intollerabili nei confronti dei lavoratori, in conseguenza proprio dell'applicazione anomala del contratto a termine, si siano verificate nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

Vi è infine sempre da tener presente (e la raccomandazione è ancora una volta vivissima a questo riguardo) la necessità che l'ispettorato del lavoro sia adeguato rapidamente alle esigenze di compiti che divengono sempre più estesi, sempre più importanti, sempre più impegnativi ed adeguato — voglio aggiungere — non soltanto sul piano quantitativo, ma anche sul piano qualitativo, poiché è la qualità degli interventi dell'ispettorato del lavoro che in molte occasioni lascia assai a desiderare.

Vi è infine, l'esigenza e l'opportunità di un'ampia popolarizzazione tra i lavoratori delle norme che ci apprestiamo ad approvare. Questa popolarizzazione compete senza alcun dubbio e in primo luogo ai sindacati, ma compete anche in prima persona al Ministero del lavoro, al Governo, il quale deve darsi gli strumenti e le possibilità per rendere sempre meglio edotti i lavoratori dei diritti che ad essi sono riconosciuti e garantiti dallo Stato democratico e dalla legislazione che il Parlamento approva.

Concludo con l'augurio che il dibattito (dal momento che credo possa essere constatata una larga base d'accordo) sia breve in quest'aula e che si abbia un'altrettanto rapida approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento, di modo che questa normazione — da tanto tempo invocata — possa al più presto diventare operante nel paese e fornire alla classe lavoratrice italiana un nuovo ed efficace strumento di tutela. (*Approvazioni a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Azimonti. Ne ha facoltà.

AZIMONTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dai giornali dell'altro ieri abbiamo

avuto notizie che recentissimamente il tribunale civile di Milano, presieduto dal dottor Monte, ha pronunciato una interessante sentenza in materia d'illegittimità del rapporto di lavoro a tempo determinato. La causa era stata promossa dalla lavoratrice signora Santina Gregori contro una grande, importantissima industria milanese, la società Alemagna. Il licenziamento era avvenuto il 31 dicembre 1959 e contro il provvedimento della ditta la dipendente signora Gregori aveva fin da allora ricorso al vigente accordo interconfederale sui licenziamenti individuali chiamando in causa il collegio di conciliazione e di arbitrato e sostenendo che il provvedimento era illegittimo, in quanto essa lavoratrice si trovava in stato di gravidanza; e, pertanto, invocava il rispetto delle norme legislative in vigore per la tutela delle lavoratrici madri.

In quella sede, però, la ditta obiettava che la signora era stata assunta mediante contratto a termine e, di fronte a tale fatto, il collegio di conciliazione e d'arbitrato non poté fare altro che dichiarare la propria incompetenza a trattare il ricorso. Cossiché, nel maggio di quest'anno, la lavoratrice in parola citò la società Alemagna in tribunale sostenendo che il contratto di lavoro era solo formalmente a termine, in quanto ella aveva lavorato senza interruzione presso la stessa ditta per ben tre anni consecutivi con un contratto a termine di sei mesi, rinnovato regolarmente ogni semestre.

Il tribunale di Milano, come ho detto, ha accolto pienamente la richiesta della ricorrente affermando, nel dispositivo della sentenza, che i contratti a termine esibiti in giudizio dalla ditta dimostravano soltanto l'evidente volontà della stessa di eludere le disposizioni che riguardano i contratti a tempo indeterminato.

Ho voluto, signor Presidente, ricordare, all'inizio di questo mio brevissimo intervento, quest'interessante e fondamentale sentenza, tanto recente, poiché mi pare che serva, meglio di ogni altro ragionamento, a sanzionare l'opportunità del provvedimento in esame per la reale, permanente esistenza di un fenomeno abusivo cui si vuole con questo provvedimento porre rimedio; fenomeno abusivo che, lungi dall'essere attenuato, offre ogni giorno nuove prove della sua diffusione, nonostante tutte le voci, più o meno autorevoli, che si ostinano a volerci far credere il contrario. La sentenza recente serve più di qualsiasi argomentazione a convincerci dell'urgenza di norme legislative precise, proprio per evitare che i lavoratori siano continua-

mente costretti a ricorrere alla magistratura per ottenere il riconoscimento del loro buon diritto.

Onorevoli colleghi, penso che tutti noi, per la nostra esperienza, per coerenza ai nostri principi e per rispondere alle stesse esigenze in ordine alla tutela economica e sociale del lavoratore, siamo più che mai convinti nel ritenere che la stabilità di impiego del lavoratore sia lo strumento più rispondente, come giustamente affermano i relatori, per realizzare da una parte le esigenze tecnico-produttive e tecnico-organizzative dell'impresa e dall'altra l'interesse economico del lavoratore. Tutti noi siamo convinti che l'azione del sindacato, l'intervento del legislatore, nel nostro paese e in tutti i paesi civili, sono stati orientati, negli ultimi decenni, a caratterizzare nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato una disciplina più vantaggiosa, più moderna e più rispondente ai principi di giustizia nei confronti del lavoratore, rispetto alla caratterizzazione che è connotata nel rapporto di lavoro a termine. Vorrei dire che, in modo particolare, l'azione del sindacato ha perseguito costantemente questo preciso obiettivo. Basti esaminare, ad esempio, gli stessi accordi interconfederali in ordine alla procedura da seguirsi per i licenziamenti collettivi ed individuali. Non v'è alcun dubbio che in detti accordi appaiono chiaramente indicate norme limitative imposte agli stessi imprenditori (evidentemente se correttamente interpretate ed accettate) rispetto alla più ampia libertà di iniziativa per il processo del rapporto di lavoro previsto dalle norme codificate. Se si tengono poi presenti il particolare momento congiunturale in cui detti accordi sono stati stipulati e i motivi permanenti e contingenti che hanno spinto il sindacato a rivendicare tali accordi, apparirà fin troppo evidente l'obiettivo costantemente perseguito dal sindacato nella sua azione rivendicativa. Tale obiettivo non può essere che quello di dare al rapporto di lavoro un carattere sempre più stabile. Ma, poiché non sono rari gli operatori poco scrupolosi che ricorrono con facilità all'artificio per carenza di norme precise, appaiono altresì evidenti l'interesse e la preoccupazione del sindacato intesi a sollecitare l'intervento del legislatore al fine di porre rimedio alla lacuna, così da impedire l'esercizio di quegli abusi che rendono addirittura inefficaci gli stessi accordi sindacali.

Così inteso l'intervento del legislatore, mi pare che non vi sia rinunzia da parte del sindacato alla sua specifica funzione, come è stato malignamente osservato in questi giorni,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1961

né, tanto meno, interferenze del legislatore in un campo proprio del sindacato; siamo invece di fronte a diverse competenze rispettivamente attribuite in una società democratica. Sicché, onorevoli colleghi, se noi medитiamo seriamente (sia pure, come è nostro dovere, con senso di responsabilità) sull'esperienza passata e soprattutto se consideriamo i nostri impegni di legislatori, non si può non compiacersi per ciò che stiamo facendo con questo provvedimento di legge.

Ho detto che è nostro dovere di legislatori vedere le cose nella loro oggettiva realtà e con senso di responsabilità, per non correre il rischio, per il gusto di strafare, di ottenere magari un effetto contrario a quello voluto. In altri termini, in una materia come questa sarebbe delittuoso dimenticare o trascurare l'esistenza di ragioni obiettive, derivanti da esigenze connesse alla produzione e all'organizzazione industriale, per le quali la natura stessa dell'attività esige che il rapporto di lavoro debba essere necessariamente regolato in modo diverso dalla normalità.

Questi, in sostanza, i concetti ispiratori fondamentali della presente legge, che rispecchia la costante preoccupazione del legislatore di trovare le formule adatte, meglio rispondenti all'oggettiva realtà, capaci di salvaguardare con la necessaria chiarezza le esigenze della produzione, ma nello stesso tempo in grado anche, più che di stroncare, di impedire, o almeno scoraggiare, l'abusivismo; quell'abusivismo che, come ho detto e ripeto, rende addirittura infruttuosa, inefficace, inoperante la stessa contrattazione sindacale.

Aveva fondatamente invocato gli accordi sindacali e le norme contrattuali la lavoratrice milanese ricordata all'inizio del mio intervento, chiamando in causa il previsto collegio di conciliazione e di arbitrato a norma dell'accordo interconfederale sui licenziamenti individuali, ma il risultato è stato disastroso: di fronte ad un presunto contratto di assunzione a termine, il collegio di arbitrato dovette dichiararsi incompetente a decidere. Ebbene il contratto a tempo determinato (tipico esempio, sia consentito il dirlo, dell'abusivismo tuttora in atto) è stato possibile proprio per la mancanza di una norma precisa, perché troppo generica è quella di cui all'articolo 2097 del codice civile.

Questa esigenza di chiarezza, accompagnata da una responsabile preoccupazione per la ricerca del giusto equilibrio, allo scopo di porre in essere una norma legislativa il più possibile applicabile, è stata da tempo avvertita dal legislatore. Noi tutti ricordiamo

che, già nella precedente legislatura, furono presentate proposte di legge di iniziativa parlamentare, quelle dell'onorevole Ortona ed altri e dell'onorevole Pastore ed altri; le due proposte, però, non vennero mai discusse e decaddero con la fine della legislatura. Mi permetto di dire che forse non è stato del tutto un male perché, con la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori italiani, il Parlamento dispone oggi di una vasta documentazione e di un'approfondita indagine riguardante ogni aspetto del fenomeno. La competente sottocommissione che ha preso in esame il disegno e le proposte di legge in discussione ha quindi potuto lavorare sulla base della preziosa documentazione fornita dall'inchiesta parlamentare e delle indicazioni della stessa; il che ha costituito un contributo di grande valore di cui si deve dare atto, e non è certo un azzardo se oso affermare coscientemente che oggi, quasi certamente, è stato possibile fare molto meglio di ciò che si sarebbe potuto probabilmente fare ieri.

Ad ogni modo, personalmente, e a nome dei parlamentari operanti nella C. I. S. L. firmatari della proposta di legge n. 135, diciamo essere nostro convincimento che il testo elaborato dalle Commissioni IV e XIII risponda oggettivamente agli scopi che si desiderano raggiungere nella concreta realtà del nostro paese. In modo particolare, dirò che si è fatto molto bene a perseguire l'indirizzo il quale, più che voler reprimere gli abusi mediante l'inasprimento delle sanzioni, ha desiderato invece raggiungere lo stesso scopo rendendo scoraggiante il ricorso all'artificio per mancanza assoluta di convenienza economica. Noi siamo veramente convinti che solo così si potrà ottenere la massima applicazione della legge che stiamo per approvare.

È stato obiettato (e non è nostra intenzione negarlo) che, nonostante tutti gli sforzi per la chiarezza, per la precisione, per la semplicità, ecc., non mancheranno indubbiamente difficoltà in sede applicativa, forse degli ostacoli e magari anche qualche contraddizione. Non mi sento di negare in senso assoluto che ciò possa anche avvenire: purtroppo, la perfezione assoluta in queste cose è quasi sempre impossibile. Oggi noi possiamo, però, dire di aver fatto grandi passi in avanti mettendo a disposizione dei lavoratori italiani un altro strumento legislativo che testimonia, se non altro, la nostra volontà politica a sostegno del più debole contro il più

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1961

forte. Cammin facendo sarà la stessa sensibilità e il senso di responsabilità del legislatore democratico che solleciterà ad intervenire, se sarà necessario, per eliminare eventuali inconvenienti che dovessero verificarsi, perfezionando ulteriormente lo strumento legislativo.

È proprio per questo convincimento, per queste ragioni che i deputati sindacalisti operanti nella C. I. S. L. daranno il loro voto favorevole a questa legge, frutto anche della loro meditata e responsabile esperienza; intendendo altresì esprimere, con il voto favorevole, il ringraziamento al Governo e soprattutto al ministro del lavoro, testimoni come sono della sua volontà e del suo autorevole apporto, cosicché ciò che fino a ieri è stata per essi, che operano in campo sindacale, un'aspirazione, un desiderio, è oggi un'altra consolante realtà. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Maglietta. Ne ha facoltà.

MAGLIETTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è già apparso chiaro dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, noi ci auguriamo — e quindi diamo il nostro contributo a questo fine — che il provvedimento di cui stiamo discutendo possa essere approvato con l'unanime consenso della Camera. Proprio questo fatto, però, dato che la relazione è sufficientemente chiara e corretta nell'impostazione e ci esime dal fare qualsiasi polemica sull'argomento, impone a ciascuno di noi il dovere di sottolineare le ragioni che hanno determinato questo provvedimento, per dare un giudizio su di esso e sulla sua prossima applicazione.

Una prima considerazione è di carattere, direi, temporale, cronologico. Lo stesso relatore ricorda che la discussione sull'argomento è cominciata nel luglio del 1959: oggi siamo arrivati al 10 novembre 1961. Ciascuno di noi dovrà convenire che per una legge di questa portata, per quanto elaborata essa sia, si è impiegato troppo tempo: troppo per la limitatezza dell'argomento, troppo per l'urgenza della soluzione che si doveva dare al problema, troppo in relazione all'impiego che scaturiva dalle conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori nelle aziende. Un tempo troppo lungo, dicevo, e se queste lungaggini dovessero verificarsi per altri importanti provvedimenti di carattere sociale, molto probabilmente la legislatura finirebbe prima che essi abbiano concluso il loro *iter* di approvazione.

Da questa prima considerazione deve scaturire l'impegno reciproco di legiferare con maggiore sollecitudine e, nonostante l'importanza che possono avere le crisi di governo, le sostituzioni dei ministri e via dicendo, bisogna trovare il mezzo per giungere rapidamente alle conclusioni.

Una seconda considerazione: da che cosa è stata determinata l'esigenza di questa legge? Possiamo noi affermare che quel famoso articolo 2097 del codice civile non corrispondesse allo scopo? No, esso, però, presupponeva una cosa che in Italia purtroppo ancora non esiste: la buona fede dei datori di lavoro, quella buona fede che, nella migliore delle ipotesi, esiste in modo talmente scarso (del resto, l'oratore che mi ha preceduto ha citato una sentenza che avalla autorevolmente questa mia affermazione) da imporci di approvare questo provvedimento.

Noi avremmo potuto fare a meno della legge sugli appalti e forse di altri provvedimenti, se in Italia fosse riconosciuto un concetto molto elementare, il concetto che le leggi, giacché esistono, vanno rispettate, e non è la condizione sociale che può determinarne l'applicazione o la disapplicazione, ma è la comune disciplina civica che ci lega al dovere della osservanza delle leggi.

Invece abbiamo dovuto constatare una cosa ben diversa (e quando parlo al plurale mi riferisco a tutti i partiti, i sindacati, le associazioni, gli uffici ministeriali, ecc.): la mole delle interrogazioni da noi presentate e la documentazione esistente nei vari uffici, manifestano con inequivocabile chiarezza che si avverte il bisogno di un provvedimento più rigoroso. Da un lato, infatti, vi è uno stato di debolezza, determinato dalla disoccupazione, dalla scarsa educazione sindacale, dalla scarsa efficacia dei sindacati, dall'altro si registra una serie di abusi da parte dei datori di lavoro, i quali ritengono, con gli appalti, con sottoappalti, con contratti a termine e con altri simili espedienti, di poter risparmiare denaro sulla pelle di chi lavora.

Approfitto, quindi, di questa occasione per rivolgere onestamente da questa tribuna (credo che in questo avrò il consenso di tutti i settori) un severo monito alla classe padronale italiana, la quale deve smettere di costringerci a parlare di essa con tono permanente di rimprovero per il modo con il quale si comporta nei rapporti di lavoro.

La cosa è particolarmente dolorosa perché investe grandi e piccole imprese, ed è ancora più grave e dolorosa perché, oltre a riguardare il settore privato, investe anche

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1961

il settore pubblico. Infatti, senza che io entri nel merito, attraverso l'articolazione del provvedimento si vede che anche il settore pubblico (quello direttamente dipendente e controllato dallo Stato) è, in questo campo, carente. Si prova un profondo senso di umiliazione e ci si viene a trovare in condizioni di debolezza quando, chiedendo ai privati il rispetto della legge, questi rispondono: se lo Stato non la rispetta, perché mai dovremmo applicarla noi? Questo stato di cose è, pertanto, veramente incivile. Non basta dire che abbiamo delle buone leggi: esse vanno accompagnate — ripeto — da una rigida applicazione ed è appunto su questo che io mi vorrei particolarmente soffermare.

Se il procedimento di elaborazione di questo disegno di legge fosse stato più rapido, non avrei potuto avvalermi di questo argomento, ed invece devo rilevare, perché siamo ad un anno dalla cosiddetta inapplicazione della legge sugli appalti...

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non è vero!

MAGLIETTA. Mi auguro che ella possa contraddire, validamente, non a parole, la mia affermazione.

Noi, in materia di appalti, abbiamo elaborato una legge che proprio in questi giorni entra nella sua piena applicazione anche per il settore pubblico, ma dobbiamo constatare un fatto. La stampa economica padronale ha detto: che bisogno vi è che il Governo emani un apposito provvedimento per l'attuazione di quella norma che prevede l'estensione della legge sugli appalti anche al settore pubblico? Che bisogno vi è, dato che esistono tanti equivoci e tanto dubbiose interpretazioni al riguardo? Questo ha detto la stampa economica padronale. È lo Stato che deve applicare la legge! Ora, onorevole Calvi, ella può anche interrompermi, ma le cose stanno proprio così. Questa situazione esiste. Noi escogitammo un sistema che ci sembrava veramente intelligente facendo decorrere l'applicazione della legge sei mesi dopo la sua pubblicazione e, in proposito, rivolgemmo anche un appello alle organizzazioni sindacali e padronali affinché giungessero ad accordi sul terreno della correttezza e della collaborazione. Questo non è stato fatto. Sono trascorsi sei mesi inutilmente. Anche le organizzazioni dei lavoratori, mi si consenta, forse non hanno valutato appieno l'importanza di questo periodo di tempo che noi avevamo messo a disposizione.

Ora, le leggi non possono essere interpretate per categorie. Quando un principio di

carattere generale è sancito dalla legge, esso va applicato nei confronti della generalità dei cittadini. Non può esservi un principio generale che valga per una categoria di lavoratori e non valga per un'altra. La legge vale per la generalità, salvo valutare i singoli casi in sede di applicazione.

Sono, dunque, trascorsi questi sei mesi inutilmente, è venuta la prima scadenza e sono cominciate le prime polemiche. Alcuni dicono che i lavoratori sono stati sobillati. Ma non è forse funzione dei sindacati e nostra illuminare la coscienza dei lavoratori, per metterli in condizione di opporsi al sopruso e di difendersi contro le violazioni delle leggi sociali?

Comunque, sobillazioni a parte, la verità è che sono in atto vaste e numerose azioni sindacali per l'applicazione delle legge. L'onorevole Calvi sa che qualche giorno fa sono andato da lui per parlargli della S.M.E. di Napoli, azienda controllata dallo Stato, dove la suddetta legge non è stata ancora applicata.

Onorevoli colleghi, questo fatto dell'applicazione mi preoccupa. È vero che la legge sui contratti a termine è diversa e, quindi la parte interpretativa è molto minore di quella della legge sugli appalti; però l'appello che fu lanciato allora deve oggi essere rivolto in forma più insistente ed energica ai sindacati dei lavoratori ed alle associazioni padronali perché diano, nei tre mesi di tempo concessi, piena e volontaria applicazione alla legge. Sarebbe confortante constatare che in un paese civile la legge si applica senza bisogno dei carabinieri. In caso contrario, deve intervenire l'ispettorato del lavoro, si devono fare le denunce e promuovere una azione che si trascina per anni, dato che il contenzioso del lavoro è una procedura lentissima. Del resto, spetta all'onorevole ministro e ai suoi validi sottosegretari emanare le circolari, le norme, i regolamenti, gli ordini per fare eseguire la legge. Diano qualche lezione a qualche riottoso cavilloso, facendo capire anche agli avvocati delle aziende che, in fondo, lo stipendio se lo possono guadagnare senza esagerare.

Queste sono le tre raccomandazioni che vanno tenute presenti nell'esame di questo disegno di legge.

Vi è poi da spendere una parola circa il quadro generale nel quale questa legge rientra. Ho detto — ed ho visto qualche collega che assentiva — che questa legge rientra in un quadro più completo comprendente altri provvedimenti che noi abbiamo auspicato. Desidero non elencarli tutti, ma ricor-

darne qualcuno, sia pure soltanto per richiamarlo a noi stessi: la giusta causa, la stabilità del lavoro, la regolamentazione dei licenziamenti, il contenzioso del lavoro, la regolamentazione del sindacato, i diritti dei lavoratori nell'azienda ed altri. Sono, questi, argomenti di competenza del Parlamento o del sindacato o dell'amministrazione dello Stato? Quello che importa è che rapidamente ci si avvii verso la soluzione di fatti che incidono profondamente non solo sull'ordinamento giuridico, ma sul modo di concepire la vita e di viverla nel nostro paese.

Vorrei cogliere l'occasione, giacché siamo in simbiosi noi, della Commissione lavoro, ed i colleghi della Commissione giustizia, per far presente ai bravi colleghi di questa Commissione, che ci sono stati di valido aiuto, che occorre convincersi che le cose camminano rapidamente e che i rapporti di lavoro di fatto si evolvono, per cui essi debbono trovare nuove formulazioni giuridiche con adeguata rapidità. Noi non desideriamo far saltare alcuno schema; noi accettiamo l'abito antico ripulito e rimodernato, ma quando esso è diventato troppo vecchio non resta che farsene uno nuovo.

Che giudizio diamo sul provvedimento? I colleghi Brodolini ed Azimonti hanno interpretato giustamente il nostro pensiero; anche il relatore Zanibelli, nella relazione da lui stesa, insieme col collega Breganze, ha ricordato le differenze di pensiero manifestatesi nella discussione in Commissione. Noi concordiamo con questo disegno di legge ed anche con le modifiche che ha subito il nostro originario orientamento. Del resto, si tratta di un provvedimento molto elaborato, che non può essere che la risultante dialettica di un processo al quale contribuiscono tutti: noi forse con una spinta di sollecitazione maggiore, altri con una maggiore meditazione delle cose, il Governo con una funzione di equilibrio, (anche se un pochino lenta); tutti hanno contribuito alla nascita di questo disegno di legge, che ha una articolazione che ci sembra corretta, anche se mancano certe cose, e credo che l'onorevole Zanibelli, avendolo detto, debba convenire con me. Ad esempio, tutta la parte che riguarda i braccianti merita un particolare e rapido esame. Anche la questione degli stagionali ha una regolamentazione che tutti i sindacati considerano insufficiente e superata dai fatti. Sollecitiamo, quindi, il Governo perché elabori rapidamente — come da delega — una più giusta ed adeguata regolamentazione.

Ma sia chiaro che noi fissiamo una determinata regolamentazione per il lavoro stagionale, con criteri precisi e vogliamo che nessun padrone, grosso o piccolo, tenti di complicare le cose: si perderebbe del tempo, ma i lavoratori riuscirebbero sempre ad imporre l'applicazione della legge.

Per quanto riguarda il problema delle sanzioni (e condivido il pensiero espresso da altri colleghi), abbiamo sostenuto il principio della onerosità del provvedimento, intendendo con ciò combattere il calcolo utilitaristico del padrone, il quale fida sulla lentezza della macchina burocratica per trarne immediati vantaggi.

Noi vogliamo che il padrone dia al dipendente con contratto a termine tutto (dico tutto) quello che si dà, a qualsiasi titolo, al dipendente a contratto indeterminato per quella percentuale che corrisponde al tempo in cui ha lavorato. Il padrone non deve, cioè, ricevere alcun vantaggio economico; deve avere un vantaggio organizzativo, se l'organizzazione esige un lavoro a termine; deve avere un vantaggio tecnico, se questo corrisponde alla caratteristica di lavoro ed alla qualifica professionale; ma non deve avere alcun vantaggio economico, anche di un solo centesimo, che possa rendere per lui conveniente la violazione di una legge generale: quella del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Mi si consenta di rivolgere anche un appello ai lavoratori, per dire ai nostri cari compagni di qualsiasi età che lavorano in tutti i settori e soprattutto ai giovani che entrano oggi nella produzione: resistete alle violazioni del padrone! So che talvolta è rischioso, ma bisogna resistere e bisogna dire la verità all'ispettore del lavoro; occorre che la violazione diventi palese e che di ogni violazione si faccia un caso generale e che di ognuno di questi casi generali si faccia il trampolino di lancio per un'azione politica e sindacale da condurre nel paese per il rispetto della legalità.

Vi sono poi le inevitabili sanzioni, che con molto senso di prudenza e di responsabilità abbiamo collegato con quelle previste per la legge cosiddetta *erga omnes*. È quindi da ritenere che su questa questione non vi siano dubbi o perplessità.

Noi di questo settore abbiamo presentato un emendamento, e mi sembra che un emendamento analogo sarà presentato anche da altri settori della Camera. Esso è diretto a sostituire il primo comma dell'articolo 5. Diciamo subito che noi non siamo depositari

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1961

della verità rivelata, e quindi è possibile che in questa nuova formulazione possa esserci una virgola fuori posto od un aggettivo scelto non felicemente. Diciamo subito che preghiamo i colleghi relatori di voler prendere visione di questo e degli altri nostri emendamenti e magari di consultarci preventivamente per trovare la formulazione migliore per dare ogni possibile chiarezza al nostro pensiero ed impedire al padrone di procacciarsi un vantaggio economico illecito. Mi sembra una cosa abbastanza precisa, sulla quale quindi neppure vi devono esser dubbi.

Se volessi, potrei anche dilungarmi, tanto più che le occasioni che ci si offrono per discutere dei problemi sociali non sono poi tanto numerose in questa Assemblea; così potrei anche far richiamo alla Commissione d'inchiesta parlamentare per trarre altre conseguenze che sono doverose e sottolineare che col passar del tempo è venuta a maturazione tutta una serie di altri argomenti.

Non ho alcuna intenzione di far questo; però si consentirà a me ed al mio gruppo di ribadire i rilievi che sommessamente ho avanzato fino a questo momento sulla sollecitudine, sulla tempestività, sulla completezza del nostro lavoro parlamentare, sull'urgenza di una sistemazione di tutta la materia dei rapporti di lavoro e dei diritti dei lavoratori. Arrivati ad un certo punto questi problemi si presentano in modo globale e non possono essere ulteriormente differiti.

La funzione del Parlamento è di moderazione in un certo senso e nello stesso tempo di propulsione e, se mi si consente, anche di controllo del modo col quale la legge viene applicata. Vogliano gli interpreti futuri di questa legge tener conto (perché qualche volta non lo si fa abbastanza) della volontà del legislatore! Tale volontà è di considerare il lavoro come una funzione altamente sociale, secondo il dettato della Costituzione. La funzione altamente sociale del lavoro deve essere retribuita, trattata e rispettata come civiltà, Costituzione e legge impongono; non deve essere permesso ad alcun cittadino di abusare del proprio potere economico, della propria posizione sociale o della propria autorità per violare un diritto ed una acquisita ricompensa che spetti secondo le leggi ed i contratti vigenti.

È con questo spirito che noi confermiamo il voto favorevole a questo disegno di legge ed è con questo spirito che noi siamo disposti ad accettare ogni ulteriore miglioramento di esso, cogliendo l'occasione per rinnovare cortesemente ma anche insistentemente l'invito

agli organi amministrativi dello Stato perché vogliano nel campo degli appalti determinare un intervento più energico e più risolutivo ed evitare che per una legge di questo genere possa col tempo verificarsi qualche cosa di simile alla situazione cui stiamo cercando di ovviare.

Variamo dunque questo provvedimento affidandolo al suo mentore che è il ministro del lavoro, e auguriamoci che questo strumento legislativo possa avere vita prospera e felice, per dare alla classe lavoratrice italiana non solo stabilità di diritti, ma anche una prospettiva di umano e civile progresso. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vittorino Colombo. Ne ha facoltà.

COLOMBO VITTORINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, è con particolare soddisfazione che prendo la parola su questo argomento: ci accingiamo infatti a compiere un grande atto di giustizia a favore del mondo del lavoro non tanto e non solo perché difendiamo e miglioriamo l'elemento economico presente nel rapporto di lavoro, ma perché incidiamo con coraggio negli aspetti più intimi di questo rapporto e cioè in quelli inerenti alla dignità stessa dei soggetti del rapporto, cioè dei lavoratori, cercando di riportare questa dignità al suo massimo valore.

Il lavoro infatti non è una semplice merce che può venire trattata alla luce delle normali leggi dello scambio, ma inerisce in modo indissolubile alla persona che lo presta. Incidendo, quindi, sul lavoro, inevitabilmente si incide sulla persona del lavoratore. Ecco perché si richiedono tutele speciali, come la presente, per regolamentare questo rapporto, tutele che abbiano a rispettare sempre l'infinito valore del soggetto: il lavoratore.

Secondo motivo di soddisfazione è costituito dal fatto che questo provvedimento trae le sue lontane origini da un'azione compiuta dal movimento operaio cristiano, le « Acli », di cui mi onoro di far parte. Il « libro bianco » sulle condizioni dei lavoratori nelle fabbriche, cioè una severa denuncia con elementi tolti dal vivo, dalla realtà delle fabbriche moderne, dal titolo *La classe lavoratrice si difende*, provocò dapprima la formazione di una Commissione parlamentare speciale che ha approfondito la materia e ha tracciato le basi per questo e per altri provvedimenti. Onorevoli colleghi, dovremmo tenere sempre presenti il materiale e le conclusioni di questa Commissione, perché essi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1961

costituiscono una fotografia viva, vera ed ampia di certe realtà davanti alle quali non si può e non si deve tanto arzigogolare, ma decisamente passare all'azione per risolvere i problemi da esse messi in luce. Ieri, quindi, vi era una semplice denuncia alla pubblica opinione; oggi questa denuncia viene raccolta e tradotta in precise disposizioni legislative.

Il rapporto di lavoro è un rapporto di scambio tra prestazione professionale e salario, cioè impone una attività umana: occorre quindi proteggere questa attività, non lasciarla al libero gioco delle forze di mercato, gioco molto pericoloso ed a volte perfino, tragico, perché la vittoria spetta al più forte anziché arridere al più giusto. Di qui l'importanza, la necessità di una tutela legislativa capace di ristabilire un equilibrio, di fissare delle regole a questo scambio, cosicché sempre e in primo luogo siano rispettati i valori più alti.

In questo ultimo periodo è stato portato a compimento un ottimo lavoro; occorre darne atto al Parlamento, al Governo, a lei, onorevole ministro. Sono stati aboliti i limiti alla mobilità della manodopera dando piena applicazione al dettato costituzionale; è stato disciplinato l'impiego della manodopera nella concessione di lavori in appalto; grosso passo avanti che sta incontrando, purtroppo, notevoli resistenze nella fase di applicazione, il che dimostra ancora di più, se fosse possibile, le gravi incrostazioni di ingiustizie, di abusi, di frodi che attorno a questo tipo di rapporto si erano formate, e quindi l'urgenza di un deciso e preciso intervento che facesse piazza pulita, riordinasse e regolamentasse la materia.

L'unico rammarico lo trovo nello spazio di tempo, decisamente troppo lungo, intercorso tra il 1955, data di presentazione della prima proposta parlamentare, ed oggi: sei anni di attesa sono troppi, evidentemente. Serva almeno questa amara constatazione ad accelerare l'esame di altri provvedimenti aventi un largo contenuto sociale, che ancora si dibattono sugli scogli, a volte purtroppo voluti, dell'*iter* parlamentare.

Onorevoli colleghi, l'attuale provvedimento è molto atteso dal mondo del lavoro, perché si tratta di colpire forme di abuso, vere frodi che da molto tempo ed in misura ampia ed estesa hanno caratterizzato il settore. Un certo passo in avanti evidentemente è stato fatto in questi ultimi anni verso la abolizione di tale forma anomala di contratto. Ma purtroppo dobbiamo ancora constatare l'esistenza di molte e profonde piaghe, che

rafforza la nostra convinzione che il libero gioco delle forze di mercato non basta a risolvere i problemi, e che comunque si tratta di forze troppo sperequate. Di qui la necessità di un intervento legislativo per ristabilire di fatto l'equilibrio armonico.

Sarebbe stato veramente utile poter disporre del prezioso e vastissimo materiale raccolto su questo argomento dalla Commissione parlamentare di inchiesta, dei dati statistici sul fenomeno ed ancor più delle dichiarazioni dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali e degli stessi imprenditori. Questo materiale sarebbe stato utilissimo ai fini di una valutazione complessiva, e sono sicuro che avrebbe scosso anche qualche tiepido che ancora esiste. Formulo pertanto voti, onorevole Presidente, perché questo e l'altro materiale raccolto vengano presto pubblicati in modo da servire per i successivi lavori parlamentari.

Sarebbe stato bene anche poter aggiornare i dati dell'inchiesta; meglio ancora, seguire e controllare il fenomeno in modo costante da parte degli organi del Ministero del lavoro.

Allora, nel 1955, il fenomeno era veramente generale, sia per quanto riguarda i vari settori merceologici, sia per quanto concerne la dislocazione geografica. Ma ancora oggi, seppure non nelle dimensioni passate, lo dobbiamo riscontrare presente in misura troppo larga. È il caso della Bombrini Parodi-Delfino, settore chimico, ad esempio, che ha ancora più di un migliaio di contrattisti nello stabilimento di Colleferro, alcune centinaia in quelli di Ceccano e di Castellaccio, tanto che si può affermare che circa il 30 per cento dell'intero personale è regolamentato in questo modo.

La durata dei contratti varia da uno a tre mesi e sono in atto ormai da anni, e questo fin dal lontano 1948. Vi sarebbe veramente da chiedersi anche in base alla vecchia legislazione ed ai sensi dello stesso articolo 2097: come si fa a riconoscere ed a dare rilevanza alle caratteristiche speciali del rapporto oppure alla temporaneità o non rilevare la precisa volontà di eludere le disposizioni dei contratti a tempo indeterminato in contratti che durano ormai da tredici anni? Quasi un'intera vita di lavoro spezzettata così goccia a goccia, insicurezza su insicurezza; ed alla fine, quando il lavoratore dovrà affrontare la vecchiaia, si troverà con un pugno di mosche.

Onorevoli colleghi, è addirittura vergognoso tutto questo. Ed ancora nella stessa

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1961

Milano, la capitale del miracolo economico, e proprio nel settore metalmeccanico, il settore che presenta da anni uno degli incrementi produttivi più elevati e costanti, la società F. A. C. E. -Standard ha ancora diverse centinaia di operai assunti a tempo con contratti variabili da 3 a 12 mesi, ed anche in questo caso il sistema ormai dura da anni. È prassi che le donne già sposate non sono assunte, se si sposano durante l'assunzione a termine, generalmente non vengono riassunte.

Il fenomeno è presente anche alla « Innocenti » ed in altre società del settore.

Questi contratti sono pure presenti nel settore abbigliamento, alimentari, tessili e potrei continuare. Voglio però anche accennare ad una situazione particolarmente grave, quella creatasi alla società Borletti di Milano. Essa dimostra il modo di pensare piuttosto stretto, per non dire gretto, di alcuni grossi esponenti del mondo imprenditoriale italiano, meglio del mondo confindustriale. Mentalità tesa non a risolvere i problemi in modo sostanziale, ma a ricercare i cavilli più sottili per mantenere o far incancrenire una situazione, portando alla vera esasperazione i lavoratori, anziché cercare vie solutive.

A seguito dell'approvazione della legge relativa alla regolamentazione dei contratti di appalto, in questa società, come stabilisce la legge, i lavoratori dipendenti dalle primitive aziende sono stati assunti dalla ditta appaltatrice (e questo è bene), ma sono stati assunti e regolamentati con contratti a tempo determinato.

È, questa, la dimostrazione palese da una parte che certe realtà si possono mutare solo con norme imperative e, dall'altra, che la volontà della classe imprenditoriale è ancora legata ad una concezione la più restrittiva possibile anche nei rapporti con i propri dipendenti.

Regolamentato il problema degli appalti, vi sarebbe stata certo una analoga azione anche per i contratti a termine, più volte sollecitata ed auspicata durante la stessa discussione dell'accennato provvedimento. Sarebbe stata solo una questione di pochi mesi in quanto le proposte erano già state presentate e le discussioni già in corso nelle apposite Commissioni. Ma tutto serve, anche uno spiraglio di pochi mesi, pur di mantenere una certa situazione.

Questo comportamento non fa certo onore ad una categoria di persone che, per il posto che occupano nella nostra società come responsabili di un importante settore economico, do-

vrebbe dare dimostrazioni di grande apertura verso soluzioni anche radicali, riconoscendo il cambiamento di certi rapporti, e non servirsi di piccoli espedienti.

Questa politichetta del « bastone e della carota » poteva essere valida all'inizio della rivoluzione industriale, ora non serve più e alla lunga nemmeno agli imprenditori. I più evoluti fra di loro lo riconoscono e cercano di instaurare con i lavoratori e con le loro organizzazioni un dialogo aperto e franco.

Purtroppo — e lo dico con vero rammarico, perché sono un deciso sostenitore dell'importanza della presenza dello Stato in campo economico — questa piaga dei contratti a termine la troviamo in larga misura anche nelle aziende a partecipazione statale e non solo in quelle cosiddette in via di riassetto, ma anche in quelle a gestione florida e di tutta sicurezza. Valga l'esempio della R. A. I.-TV. che fa sottoscrivere contratti della durata massima di tre mesi all'anno. Ho visto contratti, ad esempio, per tre giornate e perfino per una sola giornata di lavoro!

Le aziende a partecipazione statale, nel rispetto delle regole fondamentali della economicità, devono costituire un termine di confronto, un vero modello per tutte le altre aziende a struttura privatistica. Anche questo obiettivo ci si prefiggeva di raggiungere con il distacco delle aziende a partecipazione statale dalla Confindustria: poter applicare concretamente una serie di rapporti tra lavoratori ed aziende che rispettassero i fondamentali valori della persona umana.

Lo stesso discorso deve valere anche per le aziende autonome dello Stato e per le stesse amministrazioni statali. Un certo ordine è stato portato con la legge n. 90 del 5 marzo 1961 sullo stato giuridico degli operai dello Stato. In essa è presente la norma imperativa che impone il « collocamento nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione cui appartengono » di tutti i salariati e gli operai giornalieri che abbiano prestato un servizio non inferiore ai 270 giorni. Ottima la disposizione, ma ancor oggi (e la legge parlava di sei mesi dalla data di entrata in vigore, cioè entro il 29 settembre 1961) fortissimo è il numero dei lavoratori ancora sottoposti a contratto a termine; ed è questo un problema che investe numerose amministrazioni autonome. Da qui l'urgenza di precise norme che non diano la possibilità di rinvio o, peggio, di evasione. È proprio il caso di dire che l'esempio deve venire dall'alto.

Una certa polemica, nata nel periodo nel quale si stava discutendo la precedente

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1961

regolamentazione dei « lavori in appalto » ed ancora in corso, circa l'inutilità di questi atti di legislazione sociale, m'induce a soffermarmi su questo argomento. Si sente dire: ma è ancora necessaria la legislazione sociale, e, in particolare, l'abolizione dei contratti a termine, in un periodo di grande sviluppo economico come quello che stiamo attraversando? Oppure si legge e si scrive: oggi sono gli industriali che cercano di tenersi vincolati i propri operai; nel triangolo industriale v'è carenza di operai, non solo specializzati, ma anche qualificati, e quindi non v'è più paura dei licenziamenti: perso un posto di lavoro, è facile trovarne subito un altro. Per i tecnici, ad esempio, si parla perfino di accordo e di impegno tra varie aziende per non farsi concorrenza tra di loro con richieste, a volte molto allettanti, di personale già impegnato presso le aziende del cartello; e si parla addirittura di concorrenza sleale e di vero « furto » di maestranze.

Il fenomeno è reale almeno in termini qualitativi. La fantasia da « miracolo economico » spesso non fa invece rispettare i limiti quantitativi. Comunque, potremmo rispondere che è proprio nei periodi buoni che è possibile e che si deve in modo particolare cercare di risolvere problemi e situazioni e, nel caso specifico, instaurare rapporti che rispettino al massimo i più alti valori. Le grandi vittorie si ottengono nei momenti floridi; ed è più facile mantenere che conquistare. E questa dei contratti a termine è proprio una piaga che, se poteva avere una briciola di giustificazione nei periodi di bassa congiuntura, è completamente intollerabile oggi nell'atmosfera miracolistica ancora esistente.

Ma, a parte l'aspetto economico del problema, vi è tutta una intera e vasta gamma di motivi e di obiettivi che di per sé non sono riducibili alla materia del rapporto di lavoro, ma che il padronato vuole ugualmente perseguire. Cioè, oltre alle causali obiettive, derivanti da esigenze di carattere tecnico-produttivo o di organizzazione e che per sé potrebbero giustificare questo tipo di rapporto (sostituire lavoratori temporaneamente assenti; lavori stagionali, ecc.), s'inseriscono purtroppo causali subiettive od elusive, cioè ragioni derivanti da scopi generalmente elusivi di disposizioni contrattuali o legislative, al fine di usare il contratto a termine per fini anomali. Ed è tutto questo terreno che deve essere pulito con grande energia!

Cito ad esempio alcune di queste casuali elusive, che ancora caratterizzano e sono

presenti nei rapporti di lavoro. Il contratto a termine serve per « provare » per un tempo più lungo il lavoratore da poco assunto, oppure per allungare il tirocinio; per poter licenziare liberamente (e ciò è veramente grave!), magari in caso di malattia od infortunio, o comunque per condizionare il rapporto di lavoro al mantenimento delle condizioni fisiche al livello *optimum*. È il caso di malattie di ordine professionale non ancora ben definite. È facile: non si rinnova il contratto ai lavoratori che presentano i primi sintomi. Nel settore chimico, grave è appunto questa situazione, anche nella stessa mia provincia.

Ancora: ci si serve del contratto a termine per sfuggire agli obblighi della legislazione sociale relativa alla protezione delle lavoratrici madri e, in genere, delle lavoratrici. Questa è una delle piaghe più diffuse: il contratto è condizionato fino alla contrazione del matrimonio, oppure non viene rinnovato se vi è stata la denuncia di avvenuto concepimento di una nuova creatura.

Onorevoli colleghi, pensiamo a quale vera tragedia ed orrore morale siano davanti a quelle lavoratrici che si trovano di fronte al dilemma: per il posto di lavoro occorre rinunciare a diventare madri; e l'intera comunità vede così frustrato da un problema puramente economico il suo naturale ed armonico sviluppo. Noi ci preoccupiamo, e giustamente, specie in questi giorni, per le gravi ripercussioni che si potranno avere sulle nuove generazioni dal ripetersi degli scoppi di ordigni nucleari e tutti siamo concordi, in primo luogo noi cristiani, sulla gravità, sulla vera mostruosità di questi fatti e rimaniamo profondamente addolorati, quasi attoniti, al vedere che gli uomini, anziché impegnarsi per il progresso generale, si sono incamminati sulla strada della distruzione.

Preoccupazione, dolore e deplorazione da parte di tutti: gli stessi sentimenti, insieme con la decisa volontà di agire per cancellare quei veri delitti, li dobbiamo sentire anche in questo caso. Il materiale e vorrei dire brutale interesse economico non deve prevalere specie in uno Stato che si dice democratico e che pone come base della sua costruzione il rispetto della persona umana nei suoi diritti fondamentali, che sono anzitutto di ordine morale e sociale.

È un vero delitto lo scoppio di una bomba nucleare, di cui non si possono ancora prevedere e dominare gli effetti sulle future generazioni; ma è alla stessa stregua un vero delitto permettere che all'ombra di una pseu-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1961

doesattezza formale venga impedito o addirittura punito con la perdita del posto di lavoro il compimento di uno degli atti più sacri dell'umanità, garanzia della sua stessa esistenza.

Porto qui la dichiarazione di un vescovo per non essere tacciato di demagogia dagli avversari o magari anche da qualche amico. Monsignor Carli, vescovo di Segni, nel Lazio, nella pastorale per la Pasqua del 1958, dal titolo veramente grandioso: « Giustizia nel lavoro e giustizia al lavoratore », così si esprimeva: « Con il rossore sul volto e con la viva speranza di essere stato male informato, riferisco quanto ho sentito. In diversi casi la rinnovazione del contratto a termine è costata a delle ragazze la perdita del loro onore; ad altre la coraggiosa difesa della pudicizia è costata il licenziamento! E se le madri contrattiste a termine sono state costrette, in qualche caso, ad occultare la propria maternità per non mettere a repentaglio la continuazione del contratto, al sistema e a chi lo favorisce debbono addebitarsi, davanti a Dio, non pochi delitti commessi contro la maternità! ».

Ma questi contratti usano anche per scatenare una sfrenata corsa alla produzione, cioè a un maggiore rendimento dei lavoratori. È evidente l'effetto stimolante di questa spada di Damocle che continuamente pesa sui contrattisti a termine, il cui filo può, a breve scadenza, essere impunemente reciso.

Riferisco la testimonianza alla Commissione d'inchiesta di un lavoratore occupato presso un grosso complesso industriale. Non mi preoccupo della forma, forse non troppo grammaticale, pregando i colleghi di fare attenzione al contenuto vivo di questa dichiarazione. « Tu se vuoi riavere il posto devi rendere tanto. Noi abbiamo visto il lavoro all'esplosivo dove facevano polvere laminata. Da 14 placche siamo arrivati a 40-50 al giorno con 3-4 incidenti di bruciature. C'è un ritmo insopportabile; quando il lavoratore rallenta, alla fine del mese si rinnova il contratto per un mese solo e allora c'è la gara ».

Questa lotta sfrenata contribuisce a rendere sempre più precaria la stessa sicurezza fisica e psichica dei lavoratori. L'enorme numero degli infortuni e delle malattie professionali (un milione 200 mila all'anno, di cui 5 mila mortali) sono il tragico pedaggio pagato dai lavoratori ancor oggi, anche se notevoli possono essere gli sforzi per il miglioramento delle macchine e degli ambienti.

Onorevoli colleghi, si trattino meglio gli uomini, i soggetti della produzione; diamo loro serenità, facciamo in modo che essi si sentano veramente uomini in ogni momento, cioè presenti a sé stessi e responsabili verso gli altri. Questa è la vera, la più efficace, l'unica politica di sicurezza del lavoro.

Ed infine il contratto a termine viene usato come mezzo di discriminazione politica e sindacale. Ora, l'instabilità del rapporto, anzi, la matematica sicurezza che esso può venire interrotto a brevissima scadenza, demoralizza completamente il lavoratore, non lo fa più reagire e solidarizzare con i compagni di lavoro, lo svuota letteralmente di ogni volontà.

In queste condizioni basta un accenno del caposquadra o una chiamata in ufficio manodopera o del personale, magari motivata da pretesti indifferenti, una chiamata nei momenti cruciali di una lotta sindacale o in prossimità di un fatto politico, per stroncare psicologicamente una persona impedendogli di valersi liberamente dei propri diritti (perché di diritti si tratta sia sul piano sindacale che su quello politico).

Ho già avuto modo di rilevare che il rapporto di lavoro è esclusivamente un rapporto di scambio tra capacità professionale da una parte e salario dall'altra; esso può essere interrotto solo in carenza di questi elementi.

Non credano gli industriali, oppure certi politici e gli stessi sindacalisti sostenitori della « politica forte o dura » (magari fatta a base di ricatti o di posti di lavoro), di essere sulla buona strada, nella lotta contro il comunismo, con questi sistemi. Esaminino certi risultati elettorali — meglio quelli politici che quelli sindacali, nei quali ormai la tecnica della estrema suddivisione dei seggi quasi non garantisce sufficientemente la libertà di espressione — in alcune zone prettamente operaie od anche impiegatizie e proveranno un'amara delusione. Del resto è logico che ciò avvenga: compressi all'interno, costretti a comportarsi in modo diverso rispetto alle proprie convinzioni o comunque ricattati e frenati nei motivi di fondo, questi lavoratori si sfogano nel segreto delle urne spingendosi su posizioni estreme. La loro non è una convinzione o una adesione a teorie lontane dai più genuini convincimenti, ma è un atto di protesta, un grido contro un sistema che non rispetta la loro personalità.

La scelta politica e quella sindacale sono frutto di convinzioni e non possono essere barattate per un piatto di lenticchie. La strada maestra per la riconquista di quanti sono

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1961

lontani dall'idea democratica consiste nel sostanziare la democrazia con reali e dignitose possibilità di vita, che rispettino tutti i valori della persona umana; così non solo si ricrea la fiducia ma si fanno veramente partecipare tutti gli uomini al comune processo della produzione e dello sviluppo sociale.

Ed ora alcune parole sul contenuto del provvedimento al nostro esame. Occorre anzitutto dire che le Commissioni lavoro e giustizia hanno ben lavorato, riuscendo a soddisfare nel nuovo testo tutte le esigenze prospettate dalle precedenti proposte di iniziativa parlamentare e governativa. Un particolare plauso va agli onorevoli Breganze e Zanibelli per l'ottima relazione da essi stilata.

Il testo che ci viene proposto ribadisce innanzitutto il principio che nei rapporti di lavoro la forma negoziale si instaura con il contratto di lavoro a tempo indeterminato; solo in via eccezionale, ricorrendo particolari e specifiche esigenze, si potrà instaurare un contratto a tempo determinato. Si vuole così superare una certa indeterminatezza derivante dall'applicazione dell'articolo 2097 del codice civile, indicando esplicitamente i soli casi nei quali è possibile l'apposizione del termine, tenute presenti le peculiari esigenze tecnico-produttive e tecnico-organizzative dell'impresa.

Fra i casi in cui è consentito il contratto a termine sono previsti la stagionalità dell'attività produttiva; la necessità di sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo, aventi carattere straordinario o occasionale; lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazione, da quelle normalmente impiegate o limitatamente alle fasi complementari ed integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda.

A questo riguardo, però, vorrei fare osservare che non può essere evidentemente giustificato il contratto di lavoro a tempo determinato per i lavori basati su ordinazioni di « commesse » o anche per il tipo di lavoro « per conto terzi ». Al limite, infatti, tutta l'attività produttiva si realizza per conto terzi, cioè per la vendita: tutta la produzione viene effettuata in previsione di una sua collocazione che può essere certa in partenza (vedi il caso delle commesse) oppure sarà certa, o presumibile, mediante la sua collocazione sul mercato. Ora per questo tipo di lavoro non può essere giustificato il contratto a termine.

In complesso, lo sforzo di illustrazione dei singoli casi specifici mi sembra ben riuscito e rafforza ancor più la norma di carattere generale che vuole solo contratti a tempo indeterminato.

Perseguendo l'intento di stroncare ogni possibile espediente contrattuale viene altresì previsto che comunque il contratto a tempo determinato non può essere prorogato che una sola volta e per una durata massima non superiore alla durata del contratto iniziale. Tale proroga deve essere giustificata da esigenze imprevedibili e deve riferirsi sempre alla stessa attività.

Come si vede, si tratta di una serie di saracinesche che devono consentire di incanalare nell'alveo dei contratti a termine solo acqua pura, ossia solo contratti genuini. Forse sarebbe stato opportuno l'inserimento anche di un limite massimo di durata del contratto, ad esempio sei mesi, superato il quale tutti i contratti dovrebbero ritenersi a tempo indeterminato. Sarebbe stata questa la norma più incisiva, perché più chiara, non facilmente eludibile e che avrebbe ben coronato l'intero lavoro. Mi faccio anche carico delle obiezioni contrarie a questa norma, alcune aventi una certa validità, come quella che gli imprenditori, anziché trasformare il rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, sarebbero spinti a sostituire i lavoratori con altri nuovi assunti. Ma questo pericolo, evidentemente, esiste anche per tutte le altre norme prima considerate. (Comunque mi permetto di sottoporre questo parere al cortese giudizio dei colleghi, preoccupato anche della necessità di rispettare un certo accordo già ottenuto nelle Commissioni di giustizia e lavoro e della ulteriore necessità di accelerare al massimo il tempo di approvazione).

Viene inoltre esplicitamente richiesto l'atto scritto come requisito formale per la validità del contratto, superandosi così nettamente e chiaramente le dubbie interpretazioni dell'articolo 2097 del codice civile circa la cumulabilità delle varie condizioni. Al datore di lavoro spetta l'onere della prova per l'esistenza delle condizioni che giustificano l'opposizione al termine.

Con l'articolo 5, invece, si cerca di raggiungere il secondo grande obiettivo di fondo, e precisamente quello di assicurare ai lavoratori, per i quali è stato instaurato questo particolare tipo di contratto a termine determinato, tutte le garanzie ed i vantaggi economici previsti, fino ad ora, dai contratti a tempo indeterminato. È evidente l'impor-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1961

tanza della norma in questione: rendere non conveniente sul piano economico da parte dell'imprenditore questo tipo di contratto così da scoraggiarne l'applicazione e la diffusione anche per questo motivo.

Vorrei pregare i colleghi di considerare per questo articolo l'opportunità di un emendamento aggiuntivo tendente a stabilire in modo assoluto l'equipollenza di trattamento per tutti i lavoratori. Nella dizione proposta dalla Commissione si parla di spettanze relative alle ferie, di gratifica natalizia o di tredicesima mensilità nella misura evidentemente prevista dai vari contratti collettivi. Non si fa cenno esplicito invece a tutte le altre condizioni di maggior favore in uso nell'impresa, frutto, ad esempio, della contrattazione a livello di azienda, e che, a volte, costituiscono una parte notevole della retribuzione complessiva dei lavoratori. Basti accennare alla 14^a mensilità o alla cosiddetta gratifica di bilancio o premio di rendimento. È evidente il buon diritto di tutti i lavoratori, anche di quelli regolamentati con i contratti a tempo determinato, a beneficiare di questi particolari istituti.

Sono previste pure le sanzioni di carattere economico per i casi di inosservanza, ritenendosi che anche questa norma possa scoraggiare la formulazione di questi tipi di contratto. È pure evidente l'opportunità che la stessa disciplina debba valere non solo per le aziende private, ma anche per quelle a prevalente partecipazione statale ed ancor più per lo Stato nei riguardi dei propri dipendenti. Si può pretendere dagli altri, da tutti gli altri, da tutta la comunità, ma occorre, specie in questo settore, che l'esempio parta e si possa vedere, toccare proprio e prima nelle attività gestite direttamente dai pubblici organismi stessi. Su questo particolare punto (articolo 10) sarei propenso a ridurre a sei i previsti dodici mesi per l'emanazione delle specifiche norme atte a regolamentare i rapporti all'interno delle amministrazioni statali e delle aziende autonome dello Stato. Lo stesso periodo di sei mesi è stato giudicato sufficiente per la regolamentazione della precedente e, sotto certi aspetti, analoga legge sugli appalti.

L'ultimo aspetto che desidero trattare è quello relativo all'inserimento di questa legge che ci accingiamo ad approvare nel grande quadro della stabilità dell'impiego. L'attuale provvedimento potrebbe anche costituire un primo passo verso il grande traguardo della stabilità dell'impiego, obiettivo co-

mune verso cui tendono le legislazioni dei paesi più progrediti.

Il nostro diritto contrattuale è caratterizzato dal principio, almeno formale, di assoluta parità ed uguaglianza tra le parti contraenti. Questo concetto di parità e di uguaglianza, se vale per le altre branche del diritto, non può più essere ritenuto ancora valido, per il nostro tempo, nel diritto del lavoro ed in particolare dopo le enunciazioni della Carta costituzionale.

Nel rapporto di lavoro, infatti, non esiste una parità assoluta di condizioni e quindi non ha senso la tutela della libertà individuale dei due soggetti: lavoratore e datore di lavoro. Dice infatti il Mengoni: « Dal punto di vista del debitore di lavoro, il dato essenziale dell'implicazione della sua stessa persona nel rapporto importa l'esigenza che al lavoratore sia assicurato un potere illimitato di recesso (salvo il preavviso) appunto perché è in gioco per lui la sua libertà personale. Viceversa, dal punto di vista del creditore di lavoro, non viene affatto in considerazione il principio della libertà personale. Nel rapporto di lavoro il datore non impegna la sua persona, ma soltanto il suo patrimonio: per lui è in gioco soltanto il principio della libertà di iniziativa economica. Rispetto a questo principio, ossia al principio della libertà di organizzazione dell'impresa, l'attribuzione all'imprenditore di un potere incontrollato di licenziamento appare del tutto sproporzionata ».

E la stessa tendenza, già recepita dall'attuale codice, ad emettere il contratto di lavoro a tempo determinato solo quando il termine sia completamente giustificato dal particolare tipo di lavoro si rivela anch'essa come una tendenza alla regola della stabilità dell'impiego. Siamo, cioè, indirizzati verso un tipo di rapporto di lavoro che rispetti nella vera essenza i due soggetti e ciò che essi scambiano concretamente: libertà personale l'uno contro libertà di iniziativa economica dell'altro. Ed è bene ricordare il grande cammino percorso e che si deve percorrere fino alla fine: la figura di questo rapporto caratterizza veramente le epoche storiche.

Si parte dalla posizione prevista dal vecchio codice civile del 1865 (articolo 1628) e corrispondente all'articolo 1780 del codice napoleonico che, appunto per meglio tutelare la libertà personale del lavoratore, proibiva in modo assoluto la possibilità di vincolare tutta la propria vita mediante un rapporto senza termine. In altre parole,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1961

l'apposizione di un termine era considerata come un mezzo di necessaria tutela per la libertà del lavoratore. Siamo passati poi a una struttura giuridica più armonica che garantisce meglio il primo e sommo valore, e cioè il rispetto della persona umana e, mediante il rapporto a tempo indeterminato, a una disciplina che sul piano economico e su quello sociale è più vantaggiosa per il lavoratore stesso.

Il cammino non è ancora completo: si tratta veramente di evitare che, mediante l'apposizione di un termine, questi vantaggi per i lavoratori vengano frustrati; e, più ancora, occorre arrivare ad una vera stabilità dell'impiego cioè al diritto per tutti non solo di guadagnare con le proprie capacità il necessario per la propria esistenza, ma di avere anche l'alto onore di collaborare, con tutti e come tutti, al comune sforzo per un continuo sviluppo sociale.

Ed è in questa luce che già attualmente negli stessi contratti a tempo determinato ci si preoccupa di salvare al massimo la stessa continuità. Nel nostro diritto (articolo 2097) così come nel diritto belga, è richiesto *ad substantiam* che la clausola che qualifica il contratto a tempo determinato risulti da atto scritto al momento dell'assunzione. È perfino previsto, nelle norme di alcuni paesi della C.E.C.A. — come rileva il professor Durand — l'istituto del preavviso, con il quale il datore di lavoro comunica al lavoratore, prima della scadenza, la sua volontà o meno di continuare il rapporto anche dopo la scadenza del termine. Sono pure proibiti i sistemi dei contratti a catena, cioè la successione di più contratti a tempo determinato, e in genere quelle forme atte a evitare, in frode alla legge, le più onerose conseguenze del rapporto a tempo indeterminato.

Nel diritto francese poi è perfino previsto l'obbligo di corrispondere una particolare indennità al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, se questo non viene rinnovato alla normale scadenza. È il caso della cosiddetta « indennità di clientela » per i rappresentanti di commercio.

Lo stesso principio è stato recepito negli statuti del personale delle istituzioni internazionali: queste si impegnano a versare una particolare indennità nel caso che non ritengano di non rinnovare il contratto di lavoro verso i propri dipendenti.

Tutte queste garanzie o speciali protezioni assieme con quelle più specifiche relative alla stabilità dell'impiego, fanno concludere al Durand: « La situazione del salariato tende

in tal caso a trasformarsi, e in taluni paesi si vede ormai gradualmente affermarsi se non proprio un diritto all'impiego, quanto meno un diritto sull'impiego ». La nozione di una « proprietà dell'impiego » è stata definita da taluni autori nella dottrina francese, mentre quella di « impiego in quanto bene giuridico » è stata proposta dalla dottrina tedesca ed è stata accolta da qualche autore italiano, e in particolare da alcuni specialisti di diritto pubblico (basti citare il Mortati, il Natoli, il Crisafulli ed altri). Onorevole ministro, facciamo entrare anche questo problema negli aspetti vecchi e nelle esigenze nuove della condizione operaia. Occorre marciare con grande rapidità in questa direzione se vogliamo veramente sostanziare il concetto di Stato democratico.

La legge non è perfetta: è il frutto di convergenze fra varie capacità e forze politiche, ma è sicuramente un miglioramento rispetto alla situazione nella quale si trovano oggi i lavoratori nelle fabbriche. Col tempo avremo la possibilità di migliorarla chiarendo i punti rimasti ancora in ombra.

Onorevoli colleghi, onorevole ministro, non basta però stabilire un diritto o una nuova norma, ma occorre garantirne l'esercizio e l'efficacia. Per questo molta strada si può considerare già percorsa se la legge è chiara e di facile applicabilità. Spesse volte provvedimenti anche importanti non raggiungono il loro scopo per questa carenza.

Si apre qui un importante settore di azione per i sindacati, per i patronati, ed in genere per i movimenti operai, per la divulgazione ed il controllo sulla successiva applicazione della legislazione sociale. Occorre, però, predisporre ed affinare anche strumenti e mezzi idonei di controllo e di tutela da parte degli organi ministeriali; e, purtroppo, onorevole ministro, qui non possiamo dire di essere sufficientemente efficienti. Le traversie che ancora incontra l'applicazione sulla legge degli appalti ne sono l'ultimo e clamoroso esempio. Il provvedimento per il riordino e il rafforzamento degli organi di vigilanza del Ministero del lavoro è già stato approvato: speriamo di vederne presto i primi frutti che assicurino piena corrispondenza tra principio affermato e realtà concreta per non creare invece inutili speranze e non trasformare presto anche le cose migliori in amare delusioni e sfiducia.

Onorevoli colleghi, signor ministro, nello esprimere il mio parere favorevole al provvedimento in esame non posso non ricordare a me stesso ed alla pubblica opinione un

altro passo della pastorale di monsignor Carli, vescovo di Segni, su questo specifico argomento: « La libertà e la dignità del contrattista a termine è esposta senza alcuna possibilità di difesa alla mercè dei dirigenti. Anche se trattato ingiustamente, egli è costretto ad inibirsi qualsiasi pur legittima reazione, per timore di perdere anche quella elemosina del lavoro, e vedere gettata sul lastrico la propria famiglia. Chi gli toglierà di testa la persuasione che il sistema dei contratti a termine sia non già un'esigenza di sana gestione, ma piuttosto un comodo strumento nelle mani degli imprenditori per sopraffare gli operai con la minaccia di indiscriminati licenziamenti, e per premere *in alto loco* onde ottenere facilmente forniture di lavoro? Certo se anche in un solo caso si fosse verificato un simile ricatto, bisognerebbe gridare alla mostruosità di quei genitori che mantenessero un loro figlio in minorazione fisica per sfruttare con essa la compassione dei passanti ».

Gravi parole, onorevoli colleghi, coraggiose parole, che ci richiamano con forza alla coerenza rispetto ai supremi principi.

Quest'ultimo periodo è stato particolarmente proficuo per il miglioramento della legislazione sociale. Sono certamente stati passi importanti i provvedimenti per l'abolizione dei limiti alla mobilità della manodopera, per la regolamentazione del contratto di appalto, per l'adeguamento degli assegni familiari per i lavoratori dipendenti; sono passi che fanno onore al nostro Parlamento. Certo però che il cammino non è finito, anzi il più rimane da fare e proprio ancora nei riguardi del rapporto di lavoro, cioè dei modi di essere del cittadino lavoratore nella fabbrica.

Accenno ai problemi della libertà nelle aziende e, in particolare, a quello della giusta causa nei licenziamenti, a quelli relativi alle controversie di lavoro: conciliazioni ed arbitrato; al trattamento in caso di infortunio e di malattia; infine, al diritto anche nell'azienda della presenza dei lavoratori ad ogni livello, laddove si decidono situazioni che interessano la loro esistenza ed il loro benessere economico-sociale.

Si tratta di stabilire in concreto, anche nei rapporti di lavoro, quel rispetto della persona umana che deve rimanere sempre il fine sommo e gerarchicamente primo, anche se questa persona è obbligata a vivere in un'officina o nei campi. Ci sia di stimolo e di aiuto l'illuminata parola del Santo Padre Giovanni XXIII nella recente enciclica *Ma-*

ter et magistra, là dove insiste sulla necessità di strutture conformi alla dignità dell'uomo. « La giustizia — dice Giovanni XXIII — va rispettata non solo nella distribuzione della ricchezza, ma anche in ordine alle strutture delle imprese in cui si svolge l'attività produttiva. È infatti insita nella natura degli uomini l'esigenza che nello svolgimento delle loro attività produttive abbiano possibilità di impegnare la propria responsabilità e di perfezionare il proprio essere ».

Onorevoli colleghi, onorevole ministro, sono parole impegnative per tutti, ma in particolare per noi credenti. Possa anche questa nostra attività, compiuta con vera passione, contribuire efficacemente a trasformare il lavoratore da oggetto a soggetto del sistema, rendendo la fabbrica, il campo, il lavoro veramente e sostanzialmente al servizio dell'uomo. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Presentazione di un disegno di legge.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi onoro presentare, a nome del ministro della sanità, il disegno di legge:

« Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla VI Commissione (*Finanze e tesoro*):

Senatore AMIGONI ed altri: « Agevolazioni tributarie per gli istituti autonomi per le case popolari » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3040), *dichiarando nello stesso tempo assorbita la proposta di legge* CAPPUGI ed altri: « Agevolazioni tributarie a favore degli istituti autonomi per le

case popolari » (2551), la quale sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno;

« Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati » (3223);

« Approvazione dell'atto 19 luglio 1960, n. 2344 di repertorio, stipulato presso l'intendenza di finanza di Treviso, mediante il quale il demanio dello Stato ha accordato al comune di Cessalto lo svincolo di una porzione del bosco Olmè dalla destinazione perpetua a coltura boschiva » (3261);

« Modificazione delle norme legislative che in atto disciplinano l'investimento dei fondi di riserva degli istituti di credito fondiario » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (3300);

Senatori TIBALDI ed altri: « Assegnazione di un contributo straordinario alla città di Domodossola per la costruzione di un padiglione destinato a scuola per chimici ed elettricisti da annettersi alla scuola tecnico-professionale " Galletti " e da denominarsi " A ricordo della Repubblica dell'Ossola, settembre-ottobre 1944 " » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2248), *con modificazioni e dichiarando nello stesso tempo assorbita la proposta di legge GRAZIOSI*: « Assegnazione di un contributo straordinario a favore del comune della città di Domodossola per l'istituzione di una scuola tecnica industriale per chimici ed elettricisti, denominata " Repubblica Ossolana " » (1413), la quale sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno;

DI GIANNANTONIO: « Erezione di un monumento in Corfinio per celebrare il nome Italia » (3217), *con modificazioni*;

dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

Senatore GENCO: « Disposizioni per l'esecuzione di lavori in amministrazione da parte dell'A.N.A.S. per esigenze indilazionabili » (3375).

Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di stamane della VI Commissione (Finanze e tesoro) in sede legislativa il prescritto numero dei componenti l'Assemblea ha chiesto, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento, la rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Aumento a favore dell'erario dell'addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre

1937, n. 2145, e successive modificazioni » (*Approvato dal Senato*) (3334).

Il disegno di legge resta, pertanto, assegnato alla Commissione stessa in sede referente.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti urgenti intendano prendere per scoprire e colpire i colpevoli ed i loro mandanti, dell'attentato vandalistico dinamitardo che la sera del 9 novembre 1961 ha colpito il monumento ai partigiani d'Italia a Parma, città medaglia d'oro al valor militare, monumento simbolo dell'eroico sacrificio di 800 partigiani morti per contribuire a dare le libertà democratiche e scacciare l'invasore tedesco e i servi fascisti dal nostro paese. Quali provvedimenti intenda portare avanti perché tali atti vandalici e terroristici non abbiano più a verificarsi, non ultimo lo scioglimento del M.S.I.

(4367) « GORRERI, BOLDRINI, BORELLINI GINA, BIGI, TREBBI, MONTANARI OTELLO, BOTTONELLI, CLOCCHIATTI, ZOBOLI, NANNI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per conoscere quali immediati provvedimenti intendano adottare di fronte all'inqualificabile attentato al monumento del partigiano in Parma, ultimo di una lunga serie di atti criminosi perpetrati impunemente dal neofascismo contro simboli della resistenza.

« Gli interroganti chiedono se non ritengano che l'intensificarsi di questa azione di aperto carattere fascista non renda indilazionabile lo scioglimento del M.S.I., sotto la cui influenza e guida tale intollerabile azione viene evidentemente condotta contro la legalità democratica e repubblicana.

(4368) « SANTI, BORGHESE, ZURLINI, CURTI IVANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere che cosa gli risulti circa i sospetti che iniziative

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1961

contro il governo cubano abbiano trovato appoggio presso l'ambasciata d'Italia all'Avana, come denunciato da fonti cubane; e quali provvedimenti abbia adottato di conseguenza. (4369) « LUZZATTO, VALORI, JACOMETTI, CURTI IVANO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere a chi risalga la responsabilità per la cattiva esecuzione e la enorme durata dei lavori per gli incanalamenti delle fognature alla Riviera di Chiaia, piazza Torretta e piazza Mergellina a Napoli: per i tratti di lavoro già eseguito, e precisamente in piazza Torretta, le normali piogge autunnali provocano un rigurgito di acque luride, che invadono le botteghe a piano terra per una altezza di oltre trenta centimetri, con gravi danni economici al locale commercio e turismo e notevole pregiudizio della incolumità dei commercianti della zona.

« Nelle stesse condizioni vengono a trovarsi i cortili dei palazzi della piazza medesima, che è pure una delle più centrali e panoramiche della città.

« Gli interroganti chiedono, altresì, di conoscere se ed in che modo le amministrazioni in indirizzo intendano ovviare ai suddetti gravi inconvenienti. (4370) « ROBERTI, DE VITO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere quale sia il suo atteggiamento di fronte alla grave deliberazione per la quale è stato vietato il visto di censura al film *Non uccidere*, avendo presente la contraddittoria motivazione per la quale prima il film è dichiarato opera d'arte (e come tale è protetto da un preciso disposto della Costituzione) e poi è condannato perché il contenuto costituirebbe apologia di reato. Per sapere, inoltre, se, proprio per questa manifesta violazione della Costituzione, il ministro non veda configurato in questo atteggiamento arbitrario dell'organo censorio un attentato alla libertà delle arti, della cultura e del dibattito ideologico. (4371) « ARIOSTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere le ragioni che hanno dettato il rifiuto del visto al film *Non uccidere* di Autant-Lara. (4372) « JACOMETTI, BARBIERI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere le sue valutazioni e i provvedimenti adottati in merito al gesto dinamitardo compiuto in Parma alle ore 20,30 del giorno 9 novembre 1961 contro il monumento al partigiano, solennemente inaugurato nel 1955 dal Presidente della Repubblica.

« Gli interroganti, rendendosi interpreti della generale esecrazione per un atto che offende gravemente, coi valori della lotta partigiana, il sentimento democratico della cittadinanza di Parma — città decorata di medaglia d'oro al merito della Resistenza — chiedono, in particolare, come intenda evitare, per il futuro, il ripetersi di atti che denunciano la presenza nella società italiana di forze operanti contro l'ordine democratico, in contrasto con gli ideali e gli ordinamenti che la Costituzione ha solennemente e definitivamente proclamato come volontà civile di tutto il popolo italiano. (4373) « BUZZI, AIMI ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a conoscenza che, attualmente, l'amministrazione dell'E.N.P.A.S. ha in animo di privare le maestre che, circa 30 anni or sono, insegnarono nelle scuole rurali nel quadro della campagna contro l'analfabetismo, della liquidazione, che, fino ad oggi, è stata corrisposta; e per sapere come intenda tutelare i diritti quesiti di tante maestre, che esplicarono opera altamente meritoria e che così subirebbero un ingiustificato trattamento di sfavore. (20774) « GUIDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero, per conoscere se, constatata la limitata efficacia dei provvedimenti adottati fino ad oggi a tutela del mercato interno del bestiame, con le note restrizioni nelle importazioni di bovini e carni dall'estero, nonché l'accentuazione della crisi del settore zootecnico nazionale con le negative conseguenze sull'economia delle imprese agricole e specialmente su quelle a conduzione familiare, non ritengano indispensabile ed urgente disporre un'adeguata limitazione delle importazioni dall'estero anche per i vitelli da allevamento.

« Concretamente, gli interroganti chiedono se non si reputi necessario che l'importazione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1961

di bestiame da allevamento debba essere consentita fissando una precisa limitazione anche nel peso, da determinarsi secondo le varie razze, ma comunque con un massimo per soggetto che non debba superare i due quintali.

(20775) « ARMANI, PREARO, TRUZZI, VETRONE, SODANO, DE MARZI, BOLDI, SCHIAVON, BOLLA, BUFFONE, TANTALO, CASTELLUCCI, MONTE, AIMI, FRANZO, GERBINO, MARENGHI, SANGALLI, DE LEONARDIS, GERMANI, PUCCI ERNESTO, BALDI, VIALE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere come si intenda venire incontro alle esigenze manifestate, nell'interesse dei propri amministratori, dalle amministrazioni comunali di Marano, Mugnano, Villaricca e Giugliano, che il 2 novembre 1961 hanno, nella sede comunale di Marano, stigmatizzato l'aumento delle tariffe tranviarie e chiesta la revoca del provvedimento.

(20776)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se sia a conoscenza che stampe periodiche regolarmente affrancate impieghino circa 15 giorni per giungere da Napoli a Roma e non so quanti, in altre città d'Italia. Si ha motivo di ritenere che nei paesi sottosviluppati la stampa periodica vi impiega di meno.

« L'interrogante chiede al ministro quali provvedimenti intenda adottare per ovviare ad un tale disservizio.

(20777)

« D'AMBROSIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se ritiene corretto il comportamento del sindacato C.I.S.L. collocatori, il quale continua a millantare scorrettamente credito presso gli appartenenti alla categoria, facendo credere di godere particolari protezioni presso il Ministero e lasciando intendere che attraverso di esso, assai più che attraverso gli altri sindacati, si possano ottenere promozioni e inquadramenti, talché gli appartenenti alla categoria si sentono assoggettati ad una indebita pressione e gli altri sindacati vengono a trovarsi in condizione di disagio; e per sapere, in relazione a ciò, se non ritiene opportuno diffidare i dirigenti di quel sindacato.

« A prova di quanto affermato nella interrogazione l'interrogante cita la circolare della segreteria provinciale di Firenze del sindacato C.I.S.L.-Collocatori, in data 21 ottobre 1961, nella quale viene affermato:

« Si è ottenuto alla data odierna (forse che le promozioni vengono concesse ai sindacati, in relazione alle loro insistenze?) n. 7 promozioni alla I classe e n. 18 alla II classe con un beneficio economico di lire 160.000 mensili. Su 25 promossi ben 22 appartengono al nostro sindacato, con una percentuale del 55 per cento rispetto agli iscritti. E un dato di fatto questo non registrato in nessun'altra provincia. Nei prossimi giorni sarà provveduto in sede ministeriale al completamento delle promozioni ed è nostra intenzione ottenere (per questo abbiamo già avuto approcchi) n. 6 promossi di prima classe e 11 di seconda classe, coprendo così quasi per l'intero il numero degli associati della provincia al nostro sindacato.

« Mentre non sarà possibile ottenere nessun risultato positivo per coloro che non hanno avuto negli anni passati « ottimo » nelle note di qualifica o sono mancanti dell'anzianità prescritta (settantasei mesi di servizio: il periodo di incaricato vale per la metà), non siamo disposti a patrocinare coloro che poi verso il sindacato non sentono il minimo dovere di pagare le quote relative d'associazione. Ecco per quali ragioni si chiede che entro il mese corrente ci pervengano dette quote, comprese le 500 lire per l'anno 1962, altrimenti non ci assumiamo nessuna tutela nei confronti degli inadempienti ».

(20778)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni per le quali non è stata ancora fatta nessuna assegnazione di alloggi a Napoli al rione I.N.A.-Casa di Ponticelli, di cui al bando del 27 giugno 1958, n. 13886, e per conoscere quando si provvederà.

(20779)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere la motivazione con cui il Ministero, non molto tempo fa, concesse alla società Liquigas l'autorizzazione a emettere un prestito obbligazionario, quantunque apparisse molto probabile che la somma non sarebbe stata impiegata per potenziare l'attività industriale della società stessa, come la legge prescrive, e per sapere altresì se sia vero che il signor Michelangelo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1961

Virgillito ha di recente ceduto il proprio pacchetto azionario di maggioranza relativa della Liquigas a due persone completamente ignote negli ambienti finanziari, per sottrarsi ai propri obblighi, lasciando la società in una spaventosa situazione debitoria, della quale pagheranno le spese i numerosissimi azionisti minori, nonché gli istituti creditizi — pubblici e privati — che avventatamente concessero credito allo spericolato speculatore di borsa per le sue scorrette operazioni; e per sapere infine se non ritenga opportuno — al punto in cui sono giunte le cose — disporre una rapida e severa inchiesta, che dovrebbe portare alla denuncia all'autorità giudiziaria di un personaggio per il quale purtroppo è stata mobilitata perfino la TV. in occasione di cerimonie nelle quali è stata esaltata la munificenza beneficenza fatta da Virgillito — come già da G. B. Giuffrè — con i quattrini degli altri.

(20780) « PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere quali provvedimenti urgenti abbia adottato in seguito al telegramma inviatogli dall'interrogante per evitare il trasferimento da Messina degli uffici tasse e imposte indirette, che ha allarmato la cittadinanza, la quale vede continue spoliazioni, che non hanno tenuto conto del bisogno di aiuto che ha una città distrutta dal terremoto e poi dalla guerra, come non ne tiene conto il progettato trasferimento.

(20781) « BASILE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, in merito alla necessità di permettere alle numerose famiglie del comune di Accadia (Foggia) che da circa trenta anni occupano le case asismiche costruite per i senza tetto del terremoto del giugno 1930, di riscattarne la proprietà.

(20782) « MAGNO, KUNTZE, CONTE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intendano prendere perché nei confronti dei lavoratori richiamati alle armi per esigenza addestrativa si addivenga all'indennizzo delle giornate perdute durante il periodo di richiamo; ciò in considerazione del fatto che agli impiegati vengono assicurate — per il periodo di richiamo — le competenze; e pertanto non è giusto ritenere il soccorso giornaliero attribuito, tramite i comuni di residenza, ai lavoratori (operai, artigiani, contadini) sufficiente alle esigenze familiari.

(20783) « BIASUTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali difficoltà ostano ancora alla decisione sul ricorso presentato alla Corte dei conti dal signor Luigi Faelli avverso al decreto del 19 febbraio 1956, n. 1644457, che respingeva la richiesta di pensione (numero di posizione del ricorso 456779).

(20784) « VIDALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica concernente il ricorso prodotto dall'Azienda comunale navigazione autoservizi (A.C.N.A.) di Muggia avverso la liquidazione dei danni di guerra stabilita dal Ministero.

(20785) « VIDALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere quale azione urgente intenda svolgere per la più sollecita definizione del ricorso presentato dal professor Gaio Raffaele del liceo di Oristano.

(20786) « ISGRÒ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se, di fronte alle rinnovate voci di smantellamento del tronco ferroviario Villamassargia-Carbonia in Sardegna, non ritenga invece di dover indicare programmi adeguati per potenziarlo e disporne il prolungamento fino a Sant'Antioco nel quadro delle prospettive di sviluppo economico del Sulcis.

(20787) « ISGRÒ ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

GORRERI DANTE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORRERI DANTE. Desidero sollecitare lo svolgimento di una mia interrogazione sull'attentato terroristico della notte scorsa al monumento al partigiano d'Italia in Parma, città decorata di medaglia d'oro al valore della Resistenza.

CURTI IVANO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTI IVANO. Anch'io desidero sollecitare lo svolgimento di una mia interrogazione sullo stesso oggetto.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Interesserò il ministro competente.

PRESIDENTE. Esprimo l'augurio che le indagini sul deplorabile episodio siano sollecite e portino alla conclusione che si sia trattato solo di una manifestazione di tepismo.

La seduta termina alle 12,30.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 14 novembre 1961.

Alle ore 17:

1. — Svolgimento delle proposte di legge:

BARTOLE ed altri: Concessione di un contributo straordinario all'Unione nazionale consumatori per l'esercizio finanziario 1961-62 (2972);

CAPPUGI ed altri: Attribuzione di una speciale indennità amministrativa al personale civile, di ruolo e non di ruolo, dipendente dal Ministero dell'interno (3281).

2. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (1893);

e delle proposte di legge:

BRODOLINI ed altri: Regolamentazione del contratto di lavoro a tempo determinato (132);

STORTI ed altri: Disciplina del contratto di lavoro a termine (135);

— *Relatori*: Breganze e Zanibelli.

3. — Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Accettazione ed esecuzione dell'Accordo internazionale del grano 1959, adottato a Ginevra il 10 marzo 1959 (*Approvato dal Senato*) (2405).

4. — Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (547) — *Relatore*: Ripamonti;

del disegno di legge:

Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (589);

e delle proposte di legge:

CURTI AURELIO ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglioria; alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, per i piani regolatori particolareggiati e nuove norme per gli indennizzi ai proprietari soggetti ad esproprio per l'attuazione dei piani medesimi (98);

NATOLI ed altri: Istituzione di una imposta annua sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento dell'edilizia popolare (212);

TERRAGNI: Istituzione di una imposta comunale sulle aree per il finanziamento di lavori pubblici (429);

PIERACCINI ed altri: Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili (1516);

— *Relatore*: Zugno.

5. — Discussione dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione degli Accordi istitutivi l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, firmati a Parigi il 14 dicembre 1960 (*Urgenza*) (3090) — *Relatore*: Pintus;

Piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali (2863) — *Relatori*: Ripamonti e Bignardi;

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Somalia conclusi a Mogadiscio il 1° luglio 1960: a) Trattato di amicizia con annesso Scambio di Note; b) Convenzione consolare; c) Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso Scambio di Note; d) Accordo sui servizi aerei (*Approvato dal Senato*) (3107) — *Relatore*: Vedovato;

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e San Marino il 20 dicembre 1960: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note; b) Convenzione finanziaria; c) Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra (*Approvato dal Senato*) (3151) — *Relatore*: Vedovato;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi, conclusa a San Marino il 20 novembre 1958 (*Approvato dal Senato*) (2870) — *Relatore*: Togni Giuseppe.

6. — Volazione per la nomina di:

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

7. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore*: Bianchi Fortunato;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché della gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore*: Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franco;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

8. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione per-*

manente del Senato) (1926) — *Relatore*: Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sulla entrata, da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, (979) — *Relatore*: Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Buttè;

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore*: Bertè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis.

9. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI